

"Omissis"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 marzo 1997 CO. Ma. , SE.Be. , SE.Fr. e SE. Sa. proponevano opposizione, dinanzi alla Pretura di Trapani, avverso al decreto ingiuntivo del 15 gennaio 1997 emesso dal medesimo pretore con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di lire 12.500.000, in favore dell'Avv.to OR.Vi. , quale compenso per l'opera professionale svolta dal legale su incarico di SE. Ni. , deceduto e dante causa degli opposenti. Gli opposenti contestavano l'esistenza del credito, deducendo che comunque il loro dante causa aveva adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti del professionista, eccependo, in via graduata, la prescrizione del credito stesso a norma degli articoli 2956 e 2957 c.c., chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dell'opposto, il Tribunale adito (gia' pretore), accoglieva parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, con condanna degli opposenti a corrispondere al professionista la somma di lire 7.893.330, oltre ad IVA e CPA, ed al pagamento delle spese del giudizio nella misura di due terzi, compensandole per il restante terzo.

In virtu' di rituale appello interposto dalla CO. e da SE. Fr. e Sa. , con il quale lamentavano che il giudice di prime cure avesse fatto cattivo governo del criterio distributivo dell'onere probatorio sancito dall'articolo 2697 c.c, per non avere controparte dimostrato ne' il genere di attivita' svolta ne' il tempo in cui sarebbe stata posta in essere, la Corte di Appello di Palermo, nella resistenza dell'appellato, che proponeva appello incidentale, accoglieva l'appello principale, respinto quello incidentale, e per l'effetto dichiarava che nulla era dovuto dagli opposenti - appellanti, con condanna del legale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

A sostegno dell'adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che dall'esame della documentazione prodotta dall'appellato a dimostrazione dei crediti dallo stesso vantati per l'attivita' professionale svolta in favore del dante causa degli appellanti non era dato rinvenire alcun atto processuale a fondamento dell'opera asseritamente prestata.

Concludeva, quindi, che nulla era dovuto all' OR. in relazione ai procedimenti instaurati dal Se. nei confronti di Te. - Di. Be. , Ge. , Lo. , nonche' al procedimento penale n. 1200/92.

Aggiungeva, inoltre, quanto all'appello incidentale, che anche le doglianze ivi dedotte circa la mancata maturazione della prescrizione per i compensi relativi ai procedimenti contro Va. Ma. e Gu.Sa. , risultava sfornita di ogni dimostrazione la qualita' e quantita' dell'attivita' professionale dedotta.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l' OR. , che risulta articolato su due motivi, al quale hanno resistito CO.Ma. , SE. Fr. e Sa. , con controricorso inviato il giorno 27.12.2005 con racc. A/R per il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come esposto in narrativa, i resistenti CO.Ma. , SE. Fr. e Sa. con memoria, inviata per il deposito in Cancelleria con racc. A/R il 27 dicembre 2005, unitamente alla procura speciale rilasciata in calce al medesimo atto in favore dell'Avv.to G. M., con elezione di domicilio in Roma, nello studio dell'Avv.to P.D. P., hanno dichiarato di voler resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.

Va anzitutto rilevato, trattandosi di questione pregiudiziale di rito rilevabile d'ufficio siccome attinente alla regolare instaurazione del rapporto processuale, che i CO. - SE. non hanno, con la memoria semplicemente depositata e non notificata nei termini previsti dall'articolo 370 c.p.c., in relazione all'articolo 365 dello stesso codice, e indipendentemente dal nomen juris attribuito all'atto, compiuto le formalita' necessarie per resistere e "contraddire" ritualmente all'impugnazione (v. Cass. S.U. 12.3.2003 n. 3602; Cass. 28.1.2005 n. 1737; Cass. 9.9.2008 n. 22928; Cass. 28.7.2010 n. 17688). Il presupposto che abilita il difensore ad intervenire nella discussione e' che l'atto cui accede la procura speciale, a prescindere dalla sua intitolazione, sia qualificabile come atto di contraddizione al ricorso avversario. A tal fine occorre che esso sia notificato alla parte ricorrente; se invece esso e' solo presentato alla Corte viene meno la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio. Infatti la conoscenza legale del controricorso puo' indurre la controparte a replicare, dando uno specifico contenuto alla memoria ex articolo 378 c.p.c.. Ne deriva che in questa sede gli intimati non hanno svolto valida attivita' difensiva e pertanto la loro "costituzione" deve considerarsi tamquam non esset, anche quanto alla memoria presentata ex articolo 378 c.p.c., configurandosi il vizio della notificazione del controricorso in termini di inesistenza, per cui l'articolo 291 c.p.c. e' - secondo la giurisprudenza di questa Corte, che notoriamente esclude la sua applicazione in caso di inesistenza della notificazione - inapplicabile. Infatti la procura apposta in calce di tale atto non puo' essere autenticata dal difensore, dal momento che il suo potere di certificazione e' limitato agli atti specificamente indicati nell'articolo 83 c.p.c., comma 3, e per l'effetto il difensore investito con siffatta procura non puo' neanche prendere parte alla discussione del ricorso.

Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonche' la nullita' del procedimento di appello, in relazione agli articoli 102 e 331 c.p.c., per non avere il giudice del gravame disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del defunto Se. Ni. , pur trattandosi di litisconsorti necessari, per avere proposto appello i soli CO. , SE. Fr. e Sa. , pretermessa SE. Be. , che pure aveva preso parte - costituendosi - al giudizio di primo grado.

Va preliminarmente rilevato che il contraddittorio e' correttamente instaurato benché il ricorso non sia stato notificato agli altri aventi causa di SE.Ni. , giacche' non sussiste litisconsorzio necessario ne1 tra condebitori solidali, cui si estendono gli effetti della sentenza favorevole non fondata su ragioni personali e non anche quelli della sentenza sfavorevole (ex articolo 1306 c.c.), ne' tra coeredi, attesa l'autonomia dei rispettivi rapporti obbligatori (ex articolo 754 c.c.) (v. Cass. 9.3.2006 n. 5100).

Ne' ricorreva la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti di Se.Be. nel giudizio di appello non essendosi nello stesso verificata successione nel

processo ex articolo 110 c.p.c.; la CO. ed i SE. , convenuti in senso sostanziale, hanno proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo come eredi di Se.Ni. e, in caso di successione mortis causa di piu' eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, si determina - giova ribadirlo - un frazionamento pro quota dell'originario debito del de cuius tra i vari aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non e' unico ed inscindibile e, in ipotesi, come quella in esame, di giudizio instaurato per il pagamento, non si determina litisconsorzio necessario di tutti gli eredi del defunto debitore, ne' in primo grado, ne' nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (v. Cass. 27.1.1998 n. 785; Cass. 22.11.1984 n. 6040). Il motivo e', quindi, privo di pregio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione - a norma dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 - dell'articolo 2957 c.c., in riferimento all'articolo 2697 c.c., nonche' per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte di merito erroneamente distribuito l'onere probatorio, oltre ad incorrere in palese contraddizione, dal momento che non aveva formato oggetto di contestazione da parte degli appellanti lo svolgimento dell'attivita' professionale da parte del legale. Il medesimo giudice del gravame, inoltre, "ha decampato dai termini della contesa, equivocandone i contenuti" anche con riferimento ai principi sottesi agli articoli 2956 e 2957 c.c., di cui al proposto appello incidentale. Il motivo e' parimenti infondato e va, pertanto, disatteso.

e', infatti, noto che la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se e' vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo e' nel giudizio di opposizione poiche' il parere attesta la conformita' della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, ne' e' vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari (Cass. 13.4.1999 n. 3627; Cass. 17.3.2006 nn. 5884 e 5885; Cass. 20.4.2006 n. 9254), per cui la presunzione di veridicita' da cui e' assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude ne1 inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti. Nel caso di specie la corte di merito ha correttamente posto a carico del professionista l'onere della prova circa l'esistenza del credito vantato ed all'uopo ha fatto riferimento alla documentazione prodotta, adeguatamente affermando quanto alla prova delle prestazioni effettuate dall' OR. , senza che la censura della sentenza sul punto offra una diversa visione della vicenda. Inoltre occorre rilevare che, per altro profilo, il motivo e' da ritenere inammissibile.

Infatti non rispetta il principio di autosufficienza il ricorso per cassazione che, denunciando l'omessa o contraddittoria motivazione da parte del giudice di secondo grado, sulle doglianze mosse in appello alle ragioni esposte davanti al Tribunale, non espone quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all'accoglimento del gravame, e cosi' impedisce al giudice di legittimita' una completa cognizione dell'oggetto; ne' al principio di autosufficienza puo' ottemperarsi "per relationem", mediante il richiamo ad altri atti o scritti

difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (v. Cass. 13 dicembre 2006 n. 26693).

Il motivo, dunque, contrasta con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. 2.11.1998 n. 10913; Cass. 24.5.2006 n. 12362).

Al rigetto del ricorso non consegue nessun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, per non avere gli intimati svolto in questa sede valida attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso